

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 23/01/2008 n. 147

d.lgs 163/06 Articoli 1, 2, 30 - Codici 1.1, 2.1, 30.1

A seguito dell'entrata in vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall'art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall'art. 3, comma 8 lett. b-bis) del D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10, del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali. La stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni).